




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti
legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà

Le iniziative della Commissione europea in materia di
semplificazione (Omnibus 1)

(Proposta di direttiva COM(2025)80)

(Proposta di direttiva COM(2025)81)

(Proposta di regolamento COM(2025)87)

n. 93

22 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti
legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà

Le iniziative della Commissione europea in materia di
semplificazione (Omnibus 1)

(Proposta di direttiva COM(2025)80)

(Proposta di direttiva COM(2025)81)

(Proposta di regolamento COM(2025)87)

n. 93

22 aprile 2025

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cdrue@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE (OMNIBUS 1)	3
• Finalità e oggetto	3
• Obiettivi delle proposte <i>Stop the clock</i> e su rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza	4
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interesse e valutazione di impatto	9
• Principali contenuti delle proposte di direttiva <i>Stop the clock</i> e sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza	18
• Coerenza delle proposte con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE	23
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	25
• Esame presso altri parlamenti nazionali	25
• Principali contenuti della proposta di regolamento CBAM	25
• Coerenza della proposta con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE	28
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	29
• Esame presso altri parlamenti nazionali	29

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposte di direttiva Proposta di regolamento</i>
Data di adozione	<i>26 febbraio 2025</i>
Base giuridica	<i>Artt. 50, 114 e 192, paragrafo 1, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>grande impresa; informazioni commerciali; piccole e medie imprese; relazione d'attività; impatto ambientale; norma europea; comunicazione dei dati; sviluppo sostenibile; responsabilità sociale dell'impresa; paesi terzi; semplificazione delle formalità; importazione (UE); adattamento ai cambiamenti climatici; scambio di quote di emissione; formalità amministrativa; carbonio; gas a effetto serra; sorveglianza all'importazione; neutralità carbonica</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>COM(2025)80 – 12 marzo 2025 - Commissioni riunite VI e X COM(2025)81 – 1° aprile 2025 – Commissioni riunite II e VI COM(2025)87 – 1° aprile 2025 – Commissioni VIII e X</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>COM(2025)80 – non indicato COM(2025)81 – 27 maggio 2025 COM(2025)87 – 26 maggio 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE (OMNIBUS 1)

Finalità e oggetto

Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha [adottato](#) un pacchetto di proposte (c.d. **pacchetto Omnibus 1**), composto da **due direttive** e un **regolamento**, volto ad operare una **semplificazione** nei settori dell'**informativa sulla finanza sostenibile**, del **dovere di diligenza** ai fini della sostenibilità, della **tassonomia dell'UE** e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**). In particolare, il pacchetto Omnibus 1 è composto da:

1. la [proposta](#) di direttiva (COM(2025)80) (di seguito *Stop the clock*) che **rinvia l'entrata in vigore di talune disposizioni** della [direttiva](#) su **rendicontazione societaria di sostenibilità** (CSRD) e della [direttiva](#) sul **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** (CSDDD);

Il 14 aprile 2025 la proposta è stata definitivamente approvata dal Consiglio, a seguito dell'adozione della procedura d'urgenza da parte del Parlamento europeo che aveva adottato la sua posizione in prima lettura il 3 aprile 2025.

2. la [proposta](#) di direttiva (COM(2025)81) (di seguito proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza), parallela a quella precedente, che **modifica aspetti sostanziali** della direttiva **CSRD**, della **CSDDD**, della [direttiva](#) contabile e della [direttiva](#) sulla **revisione contabile**, in materia di obblighi di rendicontazione della sostenibilità aziendale e del dovere di diligenza;
3. la [proposta](#) di regolamento (COM(2025)87) (di seguito proposta CBAM) che **modifica il regolamento che ha istituito il CBAM**.

Si segnala che, oltre a tale proposta, nel [Patto per l'industria pulita](#) presentato il 26 febbraio scorso, la Commissione europea ha comunicato che intende effettuare, entro il terzo trimestre del 2025, un riesame completo del meccanismo per valutare la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione ad altri settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai settori a valle e alle emissioni indirette in tutti i settori interessati dal CBAM, tenendo conto dei costi indiretti dell'energia elettrica per i produttori dell'UE. In seguito al riesame, entro il primo trimestre del 2026, la Commissione valuterà se presentare una **proposta legislativa sull'estensione del meccanismo CBAM**.

Il **27 dicembre 2024** il Ministero delle imprese e del *made in Italy* [ha comunicato](#) che **l'Italia**, con Austria, Bulgaria e Polonia, ha presentato alle istituzioni europee un **non-paper sulla revisione del CBAM**, con cui ha proposto alla Commissione europea di anticipare al 2025 le clausole di revisione già previste, al fine di migliorare il CBAM prima della sua entrata in vigore a regime nel 2026. Anche al **Consiglio Ambiente del 27 marzo 2025** **l'Italia**, insieme a Francia e Slovacchia, ha richiamato l'attenzione sulla **necessità di un CBAM più efficace** per

un'industria dell'UE competitiva e decarbonizzata, presentando un **non-paper** a riguardo.

Obiettivi delle proposte *Stop the clock* e su rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

Le due proposte di direttiva hanno l'**obiettivo generale** di **semplificare e ridurre gli oneri di rendicontazione** per le imprese, contribuendo ad una transizione sostenibile senza pregiudicare la competitività delle imprese dell'UE. Ad esso, si collegano i seguenti **obiettivi specifici**:

in relazione alla proposta Stop the clock

1. **rinvviare di due anni**, fino al **2028**, gli **obblighi di informativa delle imprese** che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della **CSRD** e che sono tenute a comunicare le informazioni a partire dal **2026** o dal **2027** (le cosiddette società coinvolte nella seconda e terza fase della CSRD). Il fine è evitare che le stesse siano tenute al rispetto degli obblighi previsti per poi esserne esentate a seguito dell'approvazione della direttiva parallela sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, incorrendo quindi in costi inutili;
2. **rinvviare di un anno**, al luglio **2028**, il **termine di recepimento** e di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità della **CSDDD** per le **imprese più grandi** (appartenenti al primo gruppo), al fine di consentire loro di prepararsi al rispetto dei nuovi obblighi prospettati dalla proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza.

In relazione alla proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

in riferimento alle modifiche apportate alla direttiva contabile

1. limitare le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle **grandi imprese con più di 1.000 dipendenti**;
2. ridurre le **ripercussioni a cascata sulle PMI** e sulle grandi società di dimensioni più contenute fissando il **principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI** quale limite per la catena del valore per tutte le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità;
3. stabilire un **principio proporzionato ad uso volontario** per le imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità;
4. **sopprimere** il potere della Commissione di adottare **principi settoriali di rendicontazione di sostenibilità**;

in riferimento alle modifiche apportate alla direttiva sulla revisione contabile

5. **sopprimere il termine** entro il quale la **Commissione deve adottare principi per l'attestazione di un livello di sicurezza limitato** sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, attualmente previsto per il 1° ottobre 2026.

in riferimento alle modifiche apportate alla direttiva CSRD

6. **rispecchiare la riduzione delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità** a norma della direttiva contabile nella disposizione pertinente che specifica le date di applicazione delle norme in materia di rendicontazione di sostenibilità, **esonero** circa **l'80%** delle **imprese** attualmente rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva;

in riferimento alle modifiche apportate alla direttiva CSDDD

7. **semplificare** una selezione di **obblighi relativi al dovere di diligenza** al fine di evitare complessità e costi superflui a carico delle società di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione, tra l'altro, attraverso, *i*) il **prolungamento da uno a cinque anni** degli **intervalli tra le valutazioni periodiche regolari** e gli aggiornamenti e *ii*) l'**esonero** dall'**obbligo di condurre sistematicamente valutazioni approfondite** degli impatti negativi lungo le catene del valore a livello di partner commerciali indiretti, a meno che l'azienda disponga di informazioni plausibili che suggeriscano che si sono verificati o potrebbero verificarsi impatti negativi. L'obbligo rimarrà invece vigente in relazione ai partner commerciali diretti;
8. **ridurre** ulteriormente le **ripercussioni a cascata sulle PMI** e sulle piccole società a media capitalizzazione nelle catene del valore delle società di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione limitando le richieste di informazioni per **evitare il c.d. effetto trickle-down**, per cui le PMI operanti lungo la catena rischiano di essere soggette a richieste di rendicontazione sproporzionate.

Cosa prevedono attualmente le direttive CSRD e CSDDD?

Sintesi della direttiva CSRD

La **direttiva CSRD** richiede che le imprese divulghino le informazioni necessarie per consentire agli investitori di comprendere gli impatti dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (ambientali, sociali e di *governance*) e come tali questioni influiscano sullo sviluppo e sulla *performance* dell'impresa.

Gli **obblighi** previsti dalla CSRD **entrano in applicazione gradualmente** per le diverse categorie di imprese:

- 1) nella **prima fase**, gli **enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti** devono comunicare nel **2025** le informazioni per l'esercizio 2024;
- 2) nella **seconda**, le altre **grandi imprese** devono comunicare nel **2026** le informazioni per l'esercizio 2025;

- 3) nella **terza**, le **PMI con valori mobiliari quotati** devono comunicare nel **2027** le informazioni per il 2026, con la possibilità di derogare agli obblighi per gli esercizi 2026-2027;
- 4) nella **quarta**, talune **imprese di paesi terzi** che svolgono attività nell'UE il cui valore supera determinate soglie devono comunicare nel **2029** le informazioni per il 2028.

Le imprese sono tenute a comunicare le informazioni sulla sostenibilità conformemente a degli standard europei per la rendicontazione di sostenibilità (**ESRS**) settoriali e a quelli asettoriali (che devono essere applicati da tutte le imprese indipendentemente dal settore in cui operano), stabiliti dalla Commissione tramite atti delegati. Si ricorda che la prima serie di ESRS asettoriali è stata adottata dalla Commissione nel luglio 2023.

La CSRD consente alle PMI quotate di comunicare le informazioni utilizzando un sottoinsieme distinto di principi, anziché mediante l'intera serie di ESRS, per rendere il sistema più leggero e proporzionato.

Allo scopo di fornire uno strumento semplice attraverso il quale trasmettere informazioni sulla sostenibilità alle banche, l'EFRAG ha presentato, su richiesta della Commissione, un principio di rendicontazione di sostenibilità che le PMI non soggette agli obblighi di rendicontazione possono scegliere volontariamente di applicare.

La direttiva impone poi alle imprese di comunicare le informazioni relative alla catena del valore nella misura necessaria a comprendere gli impatti legati alla sostenibilità; una attenzione particolare è dedicata all'esigenza di evitare l'effetto *trickle-down*.

Sintesi della direttiva CSDDD

La **direttiva CSDDD** prevede l'**obbligo di diligenza aziendale** per le imprese al fine di identificare e prevenire i potenziali impatti negativi della loro attività, e delle catene di attività cui partecipano, sui **diritti umani** e sull'**ambiente**. In base alle norme vigenti, gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il **26 luglio 2026**. L'entrata in vigore dovrebbe avvenire in tre fasi:

- 1) a **luglio 2027** le norme inizierebbero ad applicarsi solo alle **società dell'UE di dimensioni maggiori** (più di 5.000 dipendenti che dichiarano un fatturato annuo complessivo superiore a 1.5 miliardi di euro), nonché alle **società di paesi terzi che generano più di 1.5 miliardi di fatturato netto** nell'UE;
- 2) da **luglio 2028**, si dovrebbero conformare agli obblighi le **società dell'UE con più di 3.000 dipendenti** e un **fatturato superiore a 900 milioni**, nonché le **società di paesi terzi** che generano tale fatturato nell'UE;
- 3) infine, nel **luglio 2029**, gli obblighi dovrebbero applicarsi a **tutte le altre società** che rientrano nell'ambito di applicazione generale.

A decorrere da tale data, in base alle stime, la direttiva si applicherà a circa 6.000 società dell'UE e a circa 900 società di paesi terzi.

Per quanto concerne le grandi imprese, la direttiva adotta un principio basato sul rischio allo scopo di affrontare prioritariamente gli impatti più probabili o più gravi. Inoltre, per prevenire il trasferimento dell'onere di conformità ai *partner* commerciali che sono PMI, la direttiva obbliga le grandi aziende a fare ricorso a

clausole contrattuali responsabili, investimenti, sostegno e pratiche di acquisto migliorate.

Obiettivi della proposta CBAM

La proposta di regolamento CBAM ha l'**obiettivo generale** di **ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE** e nel mondo al fine di affrontare i cambiamenti climatici. A questo scopo, la Commissione mira a **semplificare l'onere di conformità** a carico degli **importatori di merci CBAM**, anche sulla base delle preoccupazioni emerse da parte delle imprese e dei portatori di interesse coinvolti nell'applicazione in merito agli oneri derivanti dal regolamento.

In particolare, la Commissione ritiene che l'introduzione di una soglia annua cumulativa pari a 50 tonnellate per importatore consentirebbe di **eliminare dal campo di applicazione** del regolamento circa il **90% degli importatori responsabili** complessivamente di circa l'1% delle emissioni dell'ambito di riferimento.

Nella relazione della proposta, la Commissione afferma che gli **interventi previsti non compromettono gli obiettivi ambientali** del CBAM, consentendo allo stesso tempo di facilitare l'adempimento dei relativi obblighi di comunicazione da parte degli importatori di merci dell'UE e rafforzare il monitoraggio e la supervisione dello strumento.

Inoltre, la Commissione sottolinea che gli interventi semplificatori determineranno anche un potenziale fattore a sostegno di una estensione futura dell'ambito di applicazione del regolamento, in vista della relazione di riesame completa del meccanismo che la Commissione intende presentare, ai sensi dello stesso, nella seconda metà del 2025.

Il Governo italiano sostiene che l'estensione del meccanismo CBAM alle emissioni indirette dovrebbe essere valutato solo se non mette a rischio il processo di decarbonizzazione e il livello di competitività dei settori ad alta intensità di energia elettrica.

All'obiettivo generale si collegano i seguenti **obiettivi specifici**:

1. **affrontare il rischio di rilocalizzazione** delle **emissioni** di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE;

Il Governo italiano ritiene che l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe essere esteso ai settori a valle e ai prodotti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio entro la fine del periodo di transizione (v. *infra*). Inoltre, sottolinea come debba essere affrontato il tema relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nelle esportazioni.

2. contribuire a fornire un **quadro politico stabile** e sicuro **per gli investimenti** in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio;

Il Governo italiano ritiene necessario anticipare la relazione sull'impatto del CBAM, in particolare per quanto riguarda una valutazione dell'applicazione generale del regolamento, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verso le esportazioni e il rimescolamento delle risorse entro la fine del periodo di transizione.

3. garantire che la **produzione interna** e le **importazioni** siano soggette a un **livello analogo di fissazione del prezzo del carbonio**;

4. incoraggiare i **produttori dei paesi terzi** che esportano verso l'UE ad adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio;
5. **garantire l'efficacia del meccanismo**, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale;

Il Governo italiano ritiene fondamentale adottare misure efficaci di tutela dal possibile aggiramento degli obblighi CBAM in relazione sia all'annuncio di dazi degli Stati Uniti che costringe l'UE ad essere attenta ai possibili ingressi di sovrapproduzione di paesi terzi sia per sostenere le imprese europee rispetto i produttori di paesi terzi che non rispettano le norme ambientali dell'UE.

6. **garantire un onere amministrativo proporzionato** per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione del CBAM.

Il Governo italiano sostiene che basare il CBAM su valori di emissione predefiniti per i settori a monte e a valle potrebbe semplificare notevolmente gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Cosa prevede attualmente il regolamento CBAM?

Il regolamento istituisce un **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere** allo scopo di prevenire il rischio di emissioni di carbonio per talune merci contenenti emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'UE. A questo fine, il regolamento integra le disposizioni della [direttiva](#) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS).

Il sistema EU ETS è concepito allo scopo di ridurre le emissioni in modo efficace e rappresenta un pilastro della politica climatica dell'UE. Il sistema fissa un tetto massimo e un prezzo per le emissioni generate dal settore energetico che rappresentano circa il 40% delle emissioni complessive dell'UE. Tale tetto determina una riduzione progressiva delle emissioni nel tempo, mentre il prezzo del carbonio, determinato dall'andamento del mercato, spinge le imprese a ridurre le emissioni nel modo più economicamente efficiente.

In sintesi il CBAM garantisce l'**equivalenza** tra la politica di fissazione del **prezzo del carbonio** applicata nel **mercato interno** dell'UE e la politica di fissazione del **prezzo del carbonio** applicata alle **importazioni** e si applica alle importazioni di determinati beni, tra cui cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Nella fase transitoria iniziale, prevista dal 2023 al 2025, il regolamento si applica in una versione semplificata per cui l'obbligo imposto agli importatori e alle autorità dell'UE è limitato alla presentazione delle relazioni CBAM trimestrali in aggiunta alle dichiarazioni di importazione. Dopo l'inizio del periodo di applicazione definitiva, previsto per il 1° gennaio 2026, le merci interessate dal regolamento potranno essere importate solo da un importatore che ha presentato domanda di autorizzazione per lo *status* di dichiarante CBAM presso la rispettiva autorità nazionale. A partire dal 2027 i dichiaranti CBAM dovranno presentare una dichiarazione annuale, entro il 31 maggio, sulle attività dell'anno precedente

contenente le seguenti informazioni: quantità di ciascun tipo di importazione; emissioni incorporate totali nelle merci; il numero di certificati CBAM che sono stati restituiti; e copie di diverse relazioni di verifica. Le emissioni dichiarate dovrebbero poi essere verificate da un organismo nazionale.

Inoltre, tra le altre cose, il regolamento prevede che:

- la Commissione possa adottare iniziative per contrastare le **pratiche di elusione per ridurre il rischio di rilocalizzazione** delle emissioni di carbonio;
- venga istituita una **piattaforma centrale comune per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM**;
- la Commissione effettui **controlli basati sul rischio** e riesami il contenuto delle dichiarazioni CBAM;
- gli Stati membri siano responsabili della corretta **determinazione e riscossione delle entrate** derivanti dall'applicazione del regolamento.

La valutazione generale del Governo sulla proposta Stop the clock

La **relazione del Governo** sulla proposta, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), riporta una **valutazione** delle modifiche proposte **complessivamente positiva**, in quanto esse sono volte ad evitare che le imprese già coinvolte dagli obblighi di rendicontazione della direttiva CSRD effettuino investimenti e predispongano le strutture necessarie allo scopo di adempiere ad obblighi che potrebbero essere eliminati per effetto dell'eventuale approvazione della proposta di direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza.

Allo stesso modo, il Governo ritiene che la proposta della Commissione assicuri sia agli Stati membri che alle imprese il tempo necessario per comprendere e adeguarsi alle eventuali modifiche apportate dalla proposta di direttiva parallela in riferimento all'esecuzione della direttiva CSDDD.

Le proposte sono quindi considerate **conformi all'interesse nazionale, prive di elementi di particolare criticità e particolarmente urgenti** poiché volte ad assicurare certezza normativa e uniformità della normativa applicabile a livello europeo e ad evitare costi inutili per le imprese.

La relazione del Governo segnala, infine, che in seguito alle eventuali modifiche alla CSRD sarà necessario modificare il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, mentre il recepimento della CSDDD è oggetto dello schema di disegno di legge di delegazione europea 2025 in fase di elaborazione governativa.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interesse e valutazione di impatto

Contesto

Le proposte in esame fanno seguito a una serie di iniziative volte a **migliorare la competitività** e a **semplificare il quadro giuridico**, mantenendo al contempo gli obiettivi fissati dal [Green Deal](#).

La necessità di un panorama normativo che stimoli la competitività europea è stata al centro delle riflessioni contenute nel [rapporto sul futuro della competitività europea](#) di Mario Draghi, dove si sostiene che **gli oneri normativi e amministrativi ostacolano la competitività** delle imprese dell'UE determinando un aumento dei costi operativi, innalzando le barriere all'ingresso nei mercati e scoraggiando la concorrenza. Il rapporto propone di rinviare le iniziative problematiche dal punto di vista della competitività o che hanno un impatto sproporzionato sulle PMI e di prevedere l'introduzione di adeguate misure di mitigazione.


In relazione al quadro normativo dell'UE per la rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza, il rapporto afferma che i costi di conformità per le aziende si possono stimare compresi tra i 150.000 euro per le imprese non quotate e 1 milione di euro per quelle quotate, sulla base di un'[analisi dell'EFRAG](#) del 2022. In particolare, tali costi sono percepiti maggiormente dalle PMI in ragione degli effetti lungo le catene del valore poiché il quadro giuridico vigente non le differenzia adeguatamente dalle grandi aziende.

Nello stesso senso, nella [Dichiarazione di Budapest](#) sul nuovo patto per la competitività europea dell'8 novembre 2024, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno ribadito l'impegno a garantire un **quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese**.

Tali orientamenti sono stati recepiti nella [Bussola per la competitività dell'UE](#) presentata il 29 gennaio 2025, in cui la Commissione europea ha evidenziato come **gli oneri amministrativi** rappresentino uno dei **principali ostacoli agli investimenti** e un freno alla competitività dell'economia dell'UE. Pertanto, la **Commissione si è prefissata obiettivi** specifici riguardo la semplificazione, come la **riduzione degli oneri di comunicazione di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le PMI**. Il proposito è quello di ampliare tali obiettivi in riferimento a tutti gli oneri amministrativi a carico delle imprese, di cui gli obblighi di rendicontazione rappresentano solo una parte.

Al riguardo, la Commissione riferisce che in base a stime Eurostat **gli oneri amministrativi annuali complessivi nell'EU sono di circa 150 miliardi di euro**; la Commissione mira a **ridurre tale esborso di circa 37,5 miliardi ogni anno**.

Il grafico seguente mostra come la percezione delle imprese in relazione alla **difficoltà di adeguamento sia aumentata tra il 2019 e il 2023**.



L'indicatore viene misurato monitorando i risultati delle risposte alla seguente domanda del sondaggio: "Nel suo Paese, quanto è facile per le aziende conformarsi ai regolamenti governativi e ai requisiti amministrativi (ad esempio, permessi, relazioni, legislazione) (1 = eccessivamente complesso; 7 = estremamente facile)?". I valori più alti indicano una performance migliore, ossia una regolamentazione meno onerosa.

Il [programma](#) della Commissione europea per il 2025 ha poi definito un'agenda di attuazione e semplificazione in grado di **razionalizzare le normative e attuare le politiche in modo più efficace**, per aiutare in particolare le PMI. Alcune tra le proposte annunciate all'interno del programma sono state già adottate, come il [Patto per l'industria pulita](#) e i pacchetti Omnibus 1 e 2, di cui le proposte in esame fanno parte integrante.

Parallelamente alla presentazione del pacchetto Omnibus 1, infatti, la Commissione ha presentato anche il pacchetto Omnibus 2 in relazione all'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del [regolamento](#) che istituisce il programma InvestEU e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione.

Il Governo ha espresso sostegno alle iniziative di semplificazione della Commissione, considerandole parte iniziale di un processo volto ad un'azione di rilancio dell'industria europea e sottolineando l'importanza di rivolgere particolare attenzione alle PMI.

Infine, anche le [conclusioni](#) del **Consiglio europeo** del 20 marzo sottolineano la necessità di realizzare una **drastica riduzione degli oneri amministrativi, normativi e di comunicazione** per le imprese e le pubbliche amministrazioni, senza compromettere la prevedibilità e gli obiettivi strategici del quadro normativo. In particolare, il Consiglio europeo ha invitato i legislatori a finalizzare entro la fine dell'anno i lavori sui pacchetti Omnibus presentati e aveva chiesto di adottare la proposta di direttiva *Stop the clock* entro giugno 2025, come poi effettivamente avvenuto il 14 aprile 2025.

Nelle [comunicazioni](#) al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, il Presidente aveva comunicato il sostegno dell'Italia alle proposte Omnibus della Commissione, e in generale ad un approccio di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi che

consenta di raggiungere l'obiettivo di ridurre i costi del 25% per tutte le imprese e del 35% per le PMI.

La [risoluzione n. 6-00164](#) (Mantovani ed altri) approvata alla Camera al termine della discussione ha impegnato il Governo a lavorare sulla semplificazione, sulla riduzione della burocrazia e dell'eccesso di regolamentazione per un quadro normativo europeo più chiaro e snello, riducendo drasticamente i costi amministrativi per le imprese, in particolare per le PMI.

Motivazioni dell'intervento della Commissione

La Commissione europea espone le **motivazioni alla base delle iniziative proposte** affermando, in primo luogo, che il quadro giuridico dell'UE in materia di sostenibilità ambientale ha mostrato un impatto positivo sulla transizione verde, sulla competitività a lungo termine e sulla resilienza delle catene di approvvigionamento, consentendo di convogliare risorse crescenti verso il settore dell'innovazione e delle tecnologie verdi e contribuendo a rafforzare anche l'autonomia strategica dell'UE.

Ciononostante, il **quadro giuridico ambientale** ha anche **introdotto sfide in materia di conformità**, almeno nel breve e medio termine, in riferimento ai requisiti che tali disposizioni richiedono alle aziende, in riferimento alla gestione di diversi insiemi di norme, e quindi anche in termini di tempo, risorse e competenze.

Per esempio, nell'[Occasional paper 367](#) del gennaio 2025, la Banca centrale europea (BCE) ha affermato che l'introduzione rapida e sequenziale di obblighi di informativa parallela ha creato un quadro normativo complesso che può scoraggiare, piuttosto che incentivare, l'erogazione di servizi di finanza sostenibile. Allo stesso modo, riporta la Commissione europea, le autorità di vigilanza dell'UE hanno [sottolineato](#) che la complessità del quadro giuridico ha posto sfide in termini di qualità, usabilità e coerenza dei dati, fattori che potrebbero impedire agli istituti finanziari di affrontare pienamente i rischi di *greenwashing* e di delineare il profilo di sostenibilità dei loro prodotti.

In particolare, in riferimento alle **proposte *Stop the clock*** e **sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza**, la Commissione europea sostiene che il **diverso approccio adottato dagli attori globali** in relazione alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, rende necessario un intervento normativo al fine di **non compromettere la posizione concorrenziale delle imprese dell'UE**. Ciò anche in ragione del contesto incerto conseguente alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina, all'aumento dei prezzi dell'energia per le imprese dell'UE e alle recenti tensioni commerciali tra i maggiori attori internazionali.

La necessità di intervenire al fine di salvaguardare la posizione competitiva delle imprese è stata avanzata anche dal mondo produttivo, inclusa Confindustria.

Con la **proposta CBAM**, invece, la Commissione propone una serie di modifiche in virtù della considerazione che l'esperienza acquisita durante il periodo transitorio di applicazione ha confermato che l'**onere di conformità agli obblighi è particolarmente gravoso** soprattutto in relazione agli importatori occasionali di piccole quantità di merci CBAM.

In particolare, in riferimento ai settori della siderurgia, alluminio, fertilizzanti e cemento, i dati delle importazioni doganali del primo anno di applicazione transitoria hanno mostrato che circa **l'80% degli importatori CBAM rappresentava** solo lo **0,1% di tutte le emissioni importate** incorporate nelle merci CBAM e solo il 10% degli importatori rappresentava più del 99% delle emissioni. La **Commissione afferma** quindi, a supporto della scelta di presentare la proposta di regolamento in esame, **che**, anche in considerazione del fatto che diverse aziende e portatori di interesse hanno espresso preoccupazione per tali oneri amministrativi, **sia necessario garantire un funzionamento rafforzato e più efficace del CBAM** per conseguire gli obiettivi climatici senza gravare eccessivamente sulle imprese.

Coerenza delle proposte con il quadro dell'UE vigente

Proposta Stop the clock

La Commissione sottolinea che le imprese soggette agli obblighi di cui alla CRSD sono tenute automaticamente a comunicare determinati indicatori a norma dell'articolo 8 del [regolamento](#) sulla **tassonomia**. Pertanto, rinviando l'applicazione degli obblighi di rendicontazione per le imprese incluse nella seconda e terza fase della direttiva CRSD, la proposta in esame posticiperebbe anche la data entro la quale devono comunicare gli indicatori a norma del regolamento sulla tassonomia.

Parallelamente ai pacchetti Omnibus 1 e 2 la Commissione europea ha avviato un processo di consultazione pubblica su un progetto di atto delegato volto a modificare gli atti delegati sulla divulgazione della tassonomia, sulla tassonomia climatica e ambientale, adottati ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

La Commissione afferma di aver **mantenuto la coerenza** tra le direttive **CSRD** e **CSDDD**, rinviando sia le date di applicazione di alcuni obblighi a norma della CSRD sia le misure previste dalla CSDDD. Si ricorda infatti che la direttiva CSDDD stabilisce che le imprese che ricadono sia nel suo ambito di applicazione che in quello della CSRD non sono tenute a comunicare informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla CSRD.

Proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

La Commissione riferisce che eliminando la distinzione tra imprese quotate e non quotate nella direttiva CSRD, la proposta è **coerente con l'obiettivo dell'Unione dei mercati dei capitali** di rendere i mercati dell'UE una fonte di finanziamento più attraente. **Anche le imprese** che ai sensi della proposta **non sarebbero più soggette agli obblighi di comunicazione della CSRD potranno comunque fornire le informazioni su base volontaria** adottando i principi di rendicontazione che la Commissione adotterà con atti delegati. Inoltre, la proposta promuove, a giudizio della Commissione, un maggiore allineamento tra CSRD e CSDDD in relazione alla soglia di 1.000 dipendenti necessaria per rientrare nell'ambito di applicazione delle due direttive.

In relazione alle modifiche previste per la CSDDD, invece, la Commissione ritiene che la **proposta contribuisca all'obiettivo di sostenere le imprese**, comprese le PMI e le piccole società a media capitalizzazione, dispensandole dal sostenere oneri inutili. Allo stesso tempo, riconosce che la soppressione delle norme uniformi sulla responsabilità civile riduce il grado di armonizzazione complessiva, ma garantisce anche il rispetto dei regimi nazionali esistenti in materia con cui le imprese hanno dimestichezza, in linea con il principio di sussidiarietà. La Commissione sostiene, infine, che **la coerenza con la CSRD sia mantenuta** in quanto le modifiche proposte mirate a limitare il dovere di diligenza ai partner diretti nella catena del valore sono integrate dall'obbligo per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione, come già visto, di valutare i partner commerciali indiretti in presenza di informazioni plausibili che indichino impatti effettivi o potenziali.

Proposta CBAM

La Commissione ritiene che la **proposta sia coerente con gli obiettivi del programma “[Legiferare meglio](#)”** dato che ha lo scopo di rafforzare la capacità della Commissione di effettuare la supervisione generale del CBAM evitando costi che sarebbero sostenuti per raccogliere le stesse informazioni con altri mezzi.

Consultazione dei portatori di interesse

Proposte Stop the clock e sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** attraverso diverse attività di consultazione, tra le quali:

- la pubblicazione di un invito a presentare contributi in merito alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione, da ottobre a dicembre 2023, a cui hanno risposto 193 portatori di interesse;
- l'organizzazione di riunioni con imprese e altri portatori di interesse all'inizio di febbraio 2025;
- l'organizzazione di attività distinte per i portatori di interesse, tra cui due forum sulla direttiva CSRD a maggio e a novembre 2024;
- la ricezione di un numero significativo di lettere e analisi dettagliate da portatori di interesse, tra cui organizzazioni non governative e amministrazioni nazionali degli Stati membri.

In relazione alla direttiva CSRD

I gruppi di imprese e industrie si sono espressi a favore di una **sospensione dell'applicazione della normativa** vigente al fine di concentrarsi sulla semplificazione per permettere alle imprese di disporre di più tempo per prepararsi ad eventuali cambiamenti imminenti. I gruppi della società civile, invece, hanno

ravvisato la necessità di mantenere le norme vigenti per preservare la certezza del diritto e gli obiettivi del *Green Deal*.

Nel complesso, i **portatori di interesse hanno espresso sostegno agli obiettivi della direttiva**, sottolineando però la necessità di semplificarne e armonizzarne l'attuazione.

In relazione alla direttiva CSDDD

Alcuni portatori di interesse hanno chiesto rinvii e cambiamenti di ampia portata, altri hanno sottolineato la necessità di certezza normativa e **si sono opposti a modifiche sostanziali** alla direttiva.

Proposta CBAM

La Commissione informa di aver raccolto riscontri dai **portatori di interessi** per l'adozione delle misure più adatte a conseguire l'obiettivo della proposta mediante:

- una consultazione costante dall'entrata in applicazione della fase transitoria nell'UE e nei paesi terzi pertinenti per il CBAM attraverso molteplici canali di comunicazione;
- interlocuzioni costanti con le autorità nazionali competenti per il CBAM;
- una giornata di consultazione ad alto livello, organizzata il 6 febbraio 2025, con i principali portatori di interessi per confrontarsi sulle idee contenute nel pacchetto legislativo sulla semplificazione riguardo a politiche mirate, compreso il CBAM.

Valutazione d'impatto

Proposte Stop the clock e sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

La Commissione **non ha elaborato una valutazione d'impatto** motivando tale scelta in ragione della natura e dell'urgenza delle iniziative che incidono direttamente sulla capacità dell'UE di conseguire un livello di competitività adeguato a raggiungere una crescita economica sostenibile. Tuttavia, riferisce che un'analisi dell'impatto delle proposte oggetto di esame è contenuta nel [documento di lavoro](#) dei servizi della Commissione che accompagna le due proposte di direttiva.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Il documento di lavoro considera l'impatto, in termini di risparmi sui costi, delle modifiche combinate previste dalle due proposte di direttiva in esame.

In relazione alla direttiva CSRD

Il documento riferisce che, secondo una stima approssimativa, il numero degli attuali operatori soggetti agli obblighi di rendicontazione della **CSRD** sarebbe pari a circa 45.000 imprese e che le modifiche **ridurrebbero tale numero del 75/82%**.

Di seguito si riportano le stime relative ai risparmi annuali sui costi in riferimento agli oneri di rendicontazione, ai processi di *audit* e ai risparmi *una tantum* per l'impostazione e l'attuazione dei processi di comunicazione e garanzia. Come emerge dalla seguente tabella, il documento considera anche l'impatto della semplificazione degli ESRS mediante l'adozione dell'atto delegato della Commissione (v. *supra*) e delle modifiche alla CSRD che ricadono sul regolamento sulla tassonomia (v. *supra*).

Risparmi su costi di rendicontazione	Risparmi su <i>audit</i>	Risparmi <i>una tantum</i> per l'impostazione e l'attuazione dei processi di comunicazione e garanzia	
1,2 mld/anno	2 mld/anno	1,6 mld	Senza semplificazione ESRS
+0,1 mld/anno	+0,3 mld/anno		Con semplificazione ESRS
+0,8 mld/anno		+0,9 mld	Calcolando effetti su regolamento tassonomia
4,4 mld/anno		2,5 mld	Totale risparmio

Nel complesso, i **risparmi complessivi sui costi** sono stimati a **4,4 miliardi di euro l'anno**, più **2,5 miliardi *una tantum***.

In relazione alla direttiva CSDDD

Di seguito si riportano le stime relative ai risparmi annuali e *una tantum* derivanti dalle modifiche previste alla CSDDD rispetto alla versione della direttiva vigente.

	Ai sensi della CSDDD in vigore	Ai sensi della CSDDD se modificata	Risparmio totale sui costi
Costi annuali (€)	400 milioni	80 milioni	320 milioni
Costi <i>una tantum</i> (€)	115 milioni	55 milioni	60 milioni

Nel complesso, la Commissione stima i **risparmi complessivi a 320 milioni l'anno, più 60 milioni *una tantum***.

Impatto sui diritti fondamentali

La Commissione osserva che le iniziative in esame tengono conto dei diritti e principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sia in relazione alla direttiva CSRD che alla CSDDD. In particolare, sostiene che, poiché gli obblighi di rendicontazione influenzano positivamente il comportamento delle imprese, le direttive hanno un impatto indiretto positivo sui diritti fondamentali, sebbene ritardato data l'approvazione della proposta *Stop the clock*. Le modifiche previste dalla proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza potrebbero attenuare, in relazione alle imprese non più soggette agli obblighi della CSRD, l'impatto positivo sui diritti fondamentali in riferimento agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità. Tale riduzione, afferma la Commissione, sarebbe in ogni caso compensata da altri vantaggi per la società in termini di creazione di ricchezza e occupazione.

Proposta CBAM

Anche in relazione alla proposta CBAM la Commissione **non ha elaborato una valutazione d'impatto** affermando che le misure principali della proposta si basano sull'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione del regolamento. Tuttavia, la proposta è accompagnata da un [documento di lavoro](#) dei servizi della Commissione che si basa sull'analisi effettuata nella valutazione d'impatto iniziale svolta nel 2021, dove, integrandola ulteriormente, è inclusa una quantificazione dei risparmi.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Il documento di lavoro considera l'impatto dell'introduzione di una **soglia de minimis di 50 tonnellate** che dovrebbe **applicarsi al 91% degli importatori di merci CBAM** (circa 182.000 importatori).

In relazione ai risparmi sui costi per gli importatori esentati, il **risparmio** ammonterebbe a circa **1.123 milioni di euro all'anno**, di cui almeno 831 milioni a favore delle PMI (che rappresenterebbero almeno il 74% delle imprese interessate dall'esenzione). Invece, i **risparmi sui costi per le autorità pubbliche** in relazione ai minori costi di attuazione e di applicazione sarebbero di **circa 87,5 milioni di euro** all'anno.

Il documento di lavoro confronta quindi la quota di risparmi con le perdite di entrate derivante dalla citata esenzione, stimata all'1% delle entrate CBAM previste. In conclusione, l'analisi costi benefici mostra che l'introduzione della soglia *de minimis* di 50 tonnellate di massa porterebbe a un **beneficio netto complessivo di 1.189 milioni di euro all'anno**, come evidenziato nella tabella che segue.

Risparmi sui costi per gli importatori esentati	Di cui corrispondenti a PMI	Risparmi per le autorità pubbliche	Perdite di entrate	Benefici netti
1.123 milioni/annui	831 milioni/annui	87,5 milioni/anno	21 milioni/anno	1.189 milioni/anno

Impatto sui diritti fondamentali

La Commissione osserva che l'iniziativa in esame rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In particolare contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente in conformità al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

Principali contenuti delle proposte di direttiva *Stop the clock* e sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

Direttiva Stop the clock

La proposta di direttiva in esame consta di **quattro articoli**.

L'**articolo 1** interviene in modifica dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva **CSRD** stabilendo un **rinvio di due anni** degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tutte le **imprese** che sono **tenute ad adempiere agli obblighi** da essa prescritti **a decorrere dall'esercizio 2025 o 2026**.

In particolare, il punto 1), lettera a), della direttiva proposta modifica l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b), imponendo agli Stati membri di provvedere affinché le grandi imprese con una media di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, le grandi imprese con una media di oltre 500 dipendenti, diverse da enti di interesse pubblico, le imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, anche diverse da enti di interesse pubblico, comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva, anziché il 1° gennaio 2025.

Il punto 1), lettera b), della direttiva proposta modifica l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c), imponendo agli Stati membri di provvedere affinché le PMI i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, gli enti piccoli e non complessi (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate), le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dell'UE (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate) comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva, anziché il 1° gennaio 2026.

Il punto 2), lettera a), della direttiva proposta modifica l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) imponendo agli Stati membri di provvedere affinché gli emittenti che costituiscono grandi imprese con una media di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio o che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva, anziché il 1° gennaio 2025.

Il punto 2), lettera b), della direttiva proposta modifica l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) imponendo agli Stati membri di provvedere affinché gli emittenti che sono PMI, enti piccoli e non complessi (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate), imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive dell'UE (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate) comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva, anziché il 1° gennaio 2026.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, della direttiva **CSDDD rinviando di un anno**, dal 26 luglio 2026 **al 26 luglio 2027**, la **data entro la quale gli Stati membri devono applicare la direttiva**. Il medesimo articolo modifica altresì l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, **rinviando di un anno**, dal 26 luglio 2027 **al 26 luglio 2028**, **l'applicazione della direttiva per il primo gruppo di società soggette alla stessa** (società con più di 5.000 dipendenti che hanno generato un fatturato annuo netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro e le società di paesi terzi che generano un fatturato netto nell'UE di oltre 1,5 miliardi di euro).

Gli **articoli 3 e 4** riguardano il recepimento che dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2025 e l'entrata in vigore della direttiva.

Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza

La proposta di direttiva in esame consta di **sette articoli**.

L'**articolo 1** interviene sulla **direttiva sulla revisione contabile** relativamente alla **soppressione: i) dei termini** entro i quali **la Commissione** deve **adottare i principi** finalizzati ad acquisire **un livello di sicurezza limitato** sulla **conformità** della rendicontazione di sostenibilità e **ii) del potere di adottare principi di attestazione** volti ad acquisire un livello ragionevole di sicurezza deferito alla Commissione.

L'**articolo 2** interviene in maniera sostanziale su diverse disposizioni della **direttiva contabile**.

Tra l'altro, il punto 1) interviene sull'articolo 1, paragrafi 3 e 4, **modificando l'ambito di applicazione della direttiva** così da riflettere le modifiche apportate ai criteri dimensionali

per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e specificando che il Fondo europeo di stabilità finanziaria (ESF) non è soggetto alla rendicontazione di sostenibilità.

Il punto 2) modifica l'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 3, e sopprime i paragrafi 6 e 7, prevedendo:

- che **solo le grandi imprese** con in media più di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio **debbano redigere e pubblicare la rendicontazione di sostenibilità individuale**;
- l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di garantire che le **imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore** con non più, in media, di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio, **informazioni** in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità **in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario**;
- la **soppressione della possibilità per le PMI quotate di riferire in base a una serie più proporzionata di principi** e di astenersi per due anni dalla rendicontazione di sostenibilità, data l'esclusione di tali imprese dall'ambito di applicazione della CSRD.

Il punto 4) modifica l'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 3, limitando alle sole **imprese madri di un grande gruppo** con in **media più di 1.000 dipendenti** occupati l'obbligo di redigere e pubblicare la rendicontazione di sostenibilità consolidata e prevedendo l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di garantire che le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con non più, in media, di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio, informazioni in riferimento alla rendicontazione consolidata di sostenibilità in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario.

I punti 3) e 5) della proposta di direttiva inseriscono nell'articolato rispettivamente l'articolo 19 ter e l'articolo 29 bis bis al fine di consentire alle **grandi imprese** con in media oltre **1.000 dipendenti** e **ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro** durante l'esercizio di **comunicare in modo più flessibile le informazioni** su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del [regolamento](#) sulla tassonomia, sia in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità che alla rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Il punto 6) interviene sull'articolo 29 ter sopprimendo al paragrafo 1 il terzo e quarto comma e modificando il paragrafo 4, primo comma, al fine di eliminare il potere della Commissione di adottare principi settoriali mediante atti delegati e specificare che i principi di rendicontazione di sostenibilità non devono precisare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con, in media, non più di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle da comunicare in conformità ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario.

Il punto 7) determina la soppressione dell'articolo 29 quater relativo al potere della Commissione di adottare una serie più proporzionata di principi per le PMI quotate data la loro esclusione dall'ambito di applicazione della CSRD.

Il punto 8) della proposta di direttiva inserisce nell'articolo 29 quater bis conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività, per le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Il punto 11) modifica l'articolo 34 eliminando, al paragrafo 1, il riferimento all'articolo 29 quater per rispecchiare l'eliminazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI quotate e aggiungendo il paragrafo 2 bis al fine di precisare che gli Stati membri devono assicurare che i prestatori di servizi di attestazione della conformità redigano l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con, in media, non più di 1.000 dipendenti, informazioni aggiuntive rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario.

Il punto 12) della proposta di direttiva modifica l'articolo 40 bis, paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma, al fine di:

- limitare i criteri dimensionali affinché un'impresa rientri nell'ambito di applicazione delle disposizioni riferite alla rendicontazione relative alle imprese di paesi terzi ai criteri per le grandi imprese come definite dalla direttiva;
- aumentare da 40 a 50 milioni di euro la soglia di ricavi netti oltre la quale una succursale rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo al fine di allineare tale soglia a quella relativa ai ricavi per le grandi imprese;
- aumentare da 150 a 450 milioni di euro la soglia di ricavi netti generati nell'UE oltre la quale l'impresa di un paese terzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo.

Il punto 13) interviene sull'articolo 49 inserendo i paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies e modificando il paragrafo 5 al fine di conferire alla Commissione il potere di stabilire disposizioni che integrino il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia a tempo indeterminato.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva CSRD al fine di tenere conto della riduzione delle imprese tenute al rispetto degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva contabile.

L'articolo 4 interviene in maniera sostanziale su diverse disposizioni della direttiva CSDDD.

Tra le altre cose, il punto 2 modifica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera n), operando una **restrizione della portata della definizione di "portatori di interesse"**, limitandola ai lavoratori e ai loro rappresentanti, nonché alle persone fisiche e alle comunità i cui diritti o interessi sono direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali.

Il punto 4 interviene modificando il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 4, e aggiungendo i paragrafi 2 bis e 5, prevedendo che, in merito all'individuazione e alla valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali:

- le **misure relative al dovere di diligenza** da parte delle società devono essere **effettuate** sulle attività della società stessa, delle sue filiazioni, e se collegate alle sue catene di attività, dei suoi **partner commerciali diretti**;
- in riferimento ai **partner commerciali indiretti**, le imprese sono tenute a valutare la situazione in modo più approfondito **solo** nel caso in cui **sussistano situazioni** in cui le società **dispongano di informazioni plausibili** che indichino un **impatto negativo**;
- gli Stati membri provvedano a che le **grandi imprese limitino le informazioni richieste** alle imprese con meno di 500 dipendenti (PMI e piccole società a media capitalizzazione) **nell'ambito della catena del valore** a quanto specificato nel principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI.

I punti 5 e 6 della proposta di direttiva modificano rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 7, della CSDDD in relazione all'**eliminazione dell'obbligo di cessare i rapporti d'affari, sostituito dalla sospensione** dello stesso e dalla collaborazione con il fornitore per trovare una soluzione, qualora le attività commerciali siano collegate a gravi impatti negativi e siano già state esperite tutte le misure per farvi fronte relative al dovere di diligenza senza successo.

Il punto 7 modifica l'articolo 13, paragrafo 3, in relazione al dialogo delle imprese con i portatori di interesse al fine di chiarire che le **aziende** sono **tenute a dialogare** unicamente con i **portatori di interesse** ritenuti "**pertinenti**" e limitare le fasi del processo dove le stesse sono tenute a dialogare con i portatori di interesse.

Il punto 8 modifica l'articolo 15 sul **monitoraggio** allo scopo di **ridurre da uno a cinque anni la frequenza** con cui le **società devono valutare l'adeguatezza e l'efficacia** delle misure relative al dovere di diligenza.

Il punto 9 modifica l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva allo scopo di imporre, tra l'altro, alla **Commissione di rendere disponibili** entro il **26 luglio 2026** gli **orientamenti generali**, entro il 26 gennaio 2027 gli orientamenti sulla valutazione dei fattori di rischio a livello di società, di quelli relativi alle attività commerciali, di quelli geografici e contestuali,

di quelli connessi ai prodotti e ai servizi e di quelli settoriali, compresi quelli associati alle zone di conflitto o ad alto rischio.

Il punto 11 modifica l'articolo 27, paragrafo 4, al fine di perseguire la **parità di condizioni** in relazione alle **sanzioni** nei diversi ordinamenti nazionali. A tal fine, incarica la Commissione di elaborare orientamenti in materia in collaborazione con gli Stati membri e vietare agli stessi di fissare un limite massimo per le sanzioni che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformi alla normativa europea.

Il punto 12 modifica l'articolo 29, sopprimendo il paragrafo 1, il paragrafo 3, lettera d), e il paragrafo 7, e modificando il paragrafo 2, il paragrafo 4 e il paragrafo 5, prima comma, al fine di, tra le altre cose:

- **eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'UE** previsto dalla direttiva;
- **mantenere l'obbligo di garantire l'accesso effettivo alla giustizia**, compreso il diritto al pieno risarcimento nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza;
- sopprimere l'obbligo specifico a carico degli Stati membri di prevedere condizioni ragionevoli in base alle quali ogni presunto soggetto danneggiato può autorizzare un sindacato o un'organizzazione non governativa in quanto alla possibilità di azioni rappresentative nella direttiva;
- sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Il punto 13 sopprime l'articolo 36, paragrafo 1, **eliminando la clausola di riesame** che imporrebbe alla Commissione di **presentare** non oltre il **26 luglio 2026** una **relazione sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza** ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate poiché tale previsione non consentirebbe di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro giuridico in materia di dovere di diligenza.

Gli **articoli 5, 6 e 7** riguardano gli obblighi di conformazione per gli Stati membri e l'entrata in vigore della direttiva.

Coerenza delle proposte con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** delle due proposte è costituita dagli articoli **50 e 114** del **TFUE**. In particolare, l'articolo 50 consente l'adozione di misure volte a dare attuazione, nel diritto societario, al diritto di stabilimento nel mercato unico; l'articolo 114 TFUE è la base giuridica generale il cui obiettivo è instaurare il

mercato unico o garantirne il funzionamento. I citati articoli rappresentano anche la base giuridica delle direttive sulle quali insiste la proposta in oggetto.

Secondo la **relazione del Governo** pervenuta in riferimento alla **direttiva Stop the clock**, la proposta rispetta il principio di attribuzione. La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 50 e 114 TFUE poiché, sottolinea la relazione del Governo, funzionali a mantenere l'uniformità del sistema normativo a livello europeo e a garantire il funzionamento delle direttive riguardanti la realizzazione del mercato unico.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità di intervenire** legislativamente a livello di UE in quanto gli **obiettivi di semplificazione e razionalizzazione** degli obblighi riferiti alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità non **possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri**. Inoltre, il **valore aggiunto** dell'intervento della Commissione consiste nel fatto che norme comuni assicurano **condizioni di parità** per le imprese stabilite nei vari Stati membri, mentre **differenze sostanziali tra le normative nazionali** creerebbero **costi e complessità** aggiuntive a carico delle imprese che operano a livello transfrontaliero, **pregiudicando il mercato unico dell'UE**.

Secondo la **relazione del Governo** pervenuta in riferimento alla **direttiva Stop the clock**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà poiché i termini di entrata in vigore della CSRD e della CSDDD possono essere modificati unicamente da una fonte di origine europea.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le proposte rispettino il **principio di proporzionalità** poiché:

- la proposta **Stop the clock** si limita a quanto necessario per posticipare le date di entrata in applicazione di alcune disposizioni del diritto dell'UE;

La **relazione del Governo** condivide questa valutazione.

- la proposta **sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza** modifica la direttiva CSRD rendendola uno strumento più proporzionato in riferimento ai suoi obiettivi strategici e la direttiva CSDDD al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi a carico delle imprese senza compromettere né gli obiettivi della direttiva, né il quadro giuridico dell'UE in materia di sostenibilità.

Scelta dell'atto giuridico

Quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, una direttiva *omnibus* è considerata dalla Commissione lo strumento appropriato per modificare le direttive esistenti al

fine della semplificazione e riduzione degli oneri nel settore della rendicontazione di sostenibilità e del dovere di diligenza.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte di direttiva in esame sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria.

La direttiva **Stop the clock** è stata definitivamente [approvata](#) il 14 aprile 2025.

La proposta di direttiva **sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza** al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione giuridica (JURI).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX:

- l'[esame](#) della proposta **Stop the clock** risulta terminato da parte del Senato della Repubblica italiana e del parlamento danese, mentre è in corso l'esame nel parlamento lettone e svedese e nel senato ceco e polacco;
- l'[esame](#) della proposta **sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza** risulta avviato dal Senato italiano, dal parlamento danese, lettone e svedese e dal senato ceco e polacco.

Principali contenuti della proposta di regolamento CBAM

La proposta di regolamento in esame consta di **due articoli**.

L'**articolo 1** interviene sul regolamento CBAM prevedendo due tipi di semplificazioni. In primo luogo, prevede l'**esenzione** dall'ambito di applicazione del regolamento per gli **importatori di piccole quantità di merci CBAM, inferiori a 50 tonnellate**, per i quali gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto degli obblighi CBAM superano, a giudizio della Commissione, i vantaggi sul piano ambientale e normativo. In secondo luogo, la proposta di regolamento contiene una serie di interventi che mirano ad **agevolare l'adempimento degli obblighi di comunicazione** per gli importatori che permangono oltre la nuova soglia.

Tra l'altro, il punto 1), lettere a) e b), del regolamento proposto modifica l'articolo 2, paragrafo 3, e aggiunge il paragrafo 3 bis, prevedendo l'**introduzione di una nuova soglia di esenzione** dagli obblighi derivanti dal regolamento, stabilita in un nuovo allegato VII del regolamento CBAM, ad eccezione dell'energia elettrica e dell'idrogeno, e l'**esenzione** per le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di **attività militari**.

Il punto 2), lettera a), modifica l'articolo 3, punto 15), in relazione alla definizione di "importatore", prevedendo la possibilità che una persona rientri in tale categoria se presenta un conto di appuramento ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/2446. In aggiunta, il punto 2), lettera b), del regolamento proposto modifica l'articolo 3, punto 31),

ricomprendendo nella definizione di “gestore” anche una società madre che controlla un impianto in un paese terzo.

Il punto 3) e il punto 4), lettera b), modificano l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 2, in relazione alle conseguenze della nuova soglia sulle norme relative alla procedura di autorizzazione che gli importatori devono seguire per le merci oltre tale soglia. Inoltre, viene prevista la **possibilità** per i **dichiaranti CBAM autorizzati** di **delegare** tecnicamente a terzi nel registro CBAM gli **obblighi di comunicazione**.

Il punto 4), lettera a), interviene sull'articolo 6, paragrafo 1, **modificando il termine annuale per la presentazione della dichiarazione CBAM** annuale dal 31 maggio al **31 agosto di ogni anno** per l'anno precedente.

Il punto 4), lettera c), modifica l'articolo 6, paragrafo 6, introducendo la **facoltà**, per i dichiaranti CBAM autorizzati, di **dichiarare il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo diverso da quello di origine**.

Il punto 6) modificano l'articolo 8, paragrafo 1, prevedendo che, in riferimento alle norme sulla verifica delle emissioni, **l'obbligo di verificare le emissioni incorporate si applichi solo ai valori effettivi**.

Il punto 5) interviene sull'articolo 7, paragrafo 5 e paragrafo 7, lettera a), **modificando il calcolo delle emissioni incorporate** nel caso dei pertinenti materiali in entrata (precursori).

Il punto 7) sostituisce integralmente l'articolato dell'articolo 9, **introducendo la possibilità**, per i dichiaranti CBAM, di **utilizzare prezzi predefiniti annuali calcolati** e resi disponibili dalla Commissione europea e di **dichiarare i prezzi del carbonio pagati in paesi terzi diversi dal paese di origine delle merci**.

Il punto 9) inserisce nel regolamento l'articolo 10 bis **introducendo la registrazione dei verificatori accreditati** affinché essi possano accedere al registro CBAM e svolgere compiti di agevolazione per l'adempimento degli obblighi di comunicazione.

Il punto 10) modifica l'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, e aggiunge il paragrafo 3, prevedendo **che le autorità competenti** per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal regolamento **designate negli Stati membri dispongano** di tutti i **poteri necessari** e possano fornire, su richiesta della Commissione, le informazioni sull'attuazione del regolamento.

I punti 11) e 13) della presente proposta modificano rispettivamente l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 6, e l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del vigente regolamento al

fine di armonizzare l'articolato con le modifiche introdotte dalla presente proposta per quanto riguarda gli obblighi inerenti al registro CBAM, all'analisi dei rischi e al monitoraggio.

Il punto 12) modifica l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 8, secondo comma, e paragrafo 10, lettera e), al fine di **razionalizzare la procedura di consultazione** di altre autorità competenti e della Commissione riducendo gli oneri amministrativi.

Il punto 14) interviene sull'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 6, per **fissare la data di inizio della vendita dei certificati CBAM al 1° febbraio 2027**, cioè al termine del periodo di applicazione transitoria del regolamento, e razionalizzare gli scambi di informazioni tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune.

I punti 15) e 18) della presente proposta modificano rispettivamente l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, oltre ad aggiungere il paragrafo 1 bis, in merito alle **modalità di calcolo del prezzo dei certificati CBAM**, e l'articolo 24, primo comma, in **merito alla cancellazione dei certificati CBAM acquistati nell'anno precedente** al fine di adeguare lo spostamento della data di vendita dei certificati al 2027 sulla determinazione dell'adeguamento finanziario per l'anno 2026.

Il punto 16) modifica l'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e aggiunge allo stesso il paragrafo 2 bis, al **fine di semplificare il calcolo**, a partire dal 2027, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, **della propria esposizione finanziaria** durante l'anno di importazione.

Il punto 17) modifica l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 e aggiunge all'articolato il paragrafo 2 bis, intervenendo sul **limite di riacquisto dei certificati CBAM** per facilitare le modalità con cui il dichiarante può gestire la propria esposizione finanziaria, **modificando** anche il **termine annuale per la richiesta di riacquisto**, dal 30 giugno al **30 novembre** di ogni anno, in conseguenza della modifica del termine annuale per la presentazione della dichiarazione CBAM.

I punti 20) e 22) della presente proposta prevedono rispettivamente l'aggiunta dell'articolo 25 bis in relazione al monitoraggio e all'applicazione della soglia di cui all'allegato VII, punto 1, e la modifica dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), in relazione alle **pratiche di contrasto all'elusione**. Le modifiche introducono norme in riferimento al monitoraggio della deroga prevista dalla presente proposta e agli scambi di informazioni effettuati a tale scopo.

Il punto 21) interviene in relazione all'articolo 26, aggiungendo il paragrafo 1 bis e modificando i paragrafi 2 e 3, introducendo la **possibilità** per le **autorità competenti di modulare la sanzione sulla base di alcuni elementi pertinenti**.

Il punto 24) della proposta modifica l'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento vigente aggiungendo il punto v) al fine di integrare l'applicazione della soglia di esenzione dagli obblighi del regolamento, così come modificata dalla presente proposta, nella relazione trasmessa ogni due anni dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio in ordine all'applicazione del regolamento e sul funzionamento del CBAM.

Il punto 27) aggiunge l'energia elettrica all'elenco delle merci CBAM per le quali nel calcolo delle emissioni incorporate devono essere prese in considerazione solo le emissioni dirette (allegato II).

Il punto 28) modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956 in modo da escludere i materiali in entrata che sono già soggetti all'EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo di carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

Il punto 29) introduce un nuovo allegato VII per fissare la soglia di cui il nuovo articolo 1, punto 1), lettera b), del regolamento.

L'**articolo 2** precisa infine che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Coerenza della proposta con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'articolo **192, paragrafo 1**, del **TFUE**, la stessa del regolamento esistente che la proposta della Commissione intende modificare. In particolare, ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione contribuisce a perseguire tra l'altro i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità di intervenire** legislativamente per migliorare la certezza del diritto e razionalizzare gli obblighi di comunicazione. Il **valore aggiunto** dell'intervento dell'UE consiste nel fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico possono essere perseguiti in maniera più efficace a livello dell'UE. Inoltre, il modo migliore per soddisfare la necessità di ridurre al minimo i costi amministrativi è stabilire norme coerenti per l'intero mercato unico.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta **rispetti il principio di proporzionalità** poiché si limita alle modifiche necessarie al fine di ridurre l'onere di conformità delle imprese, senza incidere sulla sostanza degli obiettivi strategici, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento in modo più efficiente.

Secondo quanto riferito dalla Commissione, la proporzionalità della proposta si basa sul riconoscimento delle difficoltà per gli importatori a far fronte agli obblighi di comunicazione del CBAM. Tali difficoltà saranno attenuate, secondo la Commissione, dall'introduzione di una soglia di esenzione e da modifiche riferite agli obblighi di comunicazione.

Scelta dell'atto giuridico

Quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, il regolamento è, secondo la Commissione, l'unico atto legislativo idoneo a modificare la disciplina del vigente regolamento CBAM.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.

La proposta di **regolamento CBAM** al Parlamento europeo è stata assegnata Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato della Repubblica italiana, dal parlamento danese, lettone e svedese e dal senato ceco.